



## NEWSLETTER N. 1

08 AGOSTO 2007

- ✓ **ADDIO AL MERCATO VINCOLATO DELL'ELETTRICITA'.** pag. 3
  
- ✓ **IMPIANTI FOTOVOLTAICI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IL REGIME FISCALE DEL CONTO ENERGIA.** pag. 7
  
- ✓ **ENERGIA: RIVISTA LA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI.** pag. 9
  
- ✓ **ANDAMENTO INDICE ITEC GENNAIO - AGOSTO 2007.** pag. 14

A CURA  
AREA TECNICA DELL'API DI RAVENNA  
DOTT.SSA MICAELA UTILI  
EMAIL: [utili@pmi-gate.org](mailto:utili@pmi-gate.org)

## ADDIO AL MERCATO VINCOLATO DELL'ELETTRICITA'

Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d'Europa, è stata avviata la completa liberalizzazione del mercato elettrico, in attuazione della Direttive UE 2003/54, recepita con il Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73 .

Si tratta di una 'rivoluzione' che nel nostro Paese riguarda quasi 30 milioni di famiglie che potranno rivolgersi a venditori di energia elettrica anche diversi da quello da cui sono state rifornite sino ad ora, scegliendo l'offerta ritenuta più interessante. Fino al 30 giugno scorso poteva cambiare fornitore di elettricità solo chi aveva una partita IVA.

Per il gas, invece, tutti i consumatori possono scegliersi il venditore già dal gennaio 2003, in quanto l'Italia ha anticipato le scadenze europee sulla liberalizzazione.

**Naturalmente la rivoluzione riguarda anche tutte le utenze non domestiche che non sono passate a mercato libero entro il 30 giugno 2007, mentre in misura *marginale* interessa le utenze già a mercato libero.**

**Di seguito cerchiamo di fornire un quadro sintetico di quello che accadrà o potrebbe accadere nei prossimi mesi dal punto di vista dei clienti finali domestici e non domestici.**

### **1) Prezzi e tariffe**

La prima conseguenza visibile della liberalizzazione sarà la **diversa articolazione delle tariffe**.

Fino al 30 giugno le utenze domestiche e le non domestiche non ancora passate a mercato libero hanno pagato la bolletta dell'energia elettrica in base a tariffe fissate dall'Autorità. Queste tariffe, oltre alle imposte, comprendevano sostanzialmente tre gruppi di voci: l'energia e la sua commercializzazione, i costi di trasporto e misura, gli oneri generali del sistema elettrico (contributi per la ricerca, le fonti rinnovabili, lo smaltimento scorie nucleari, ecc) previsti per Legge.

Dal 1° luglio si esce dal vecchio sistema e si passa a bollette calcolate sommando prezzi e tariffe. Il prezzo dell'energia sarà determinato liberamente dal mercato, tramite le offerte delle diverse società di vendita. Restano invece soggetti a tariffe dell'Autorità le altre voci: i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia (che necessitano di infrastrutture e non possono essere messi in concorrenza) e gli oneri generali di sistema già citati. La nuova bolletta, dunque, sarà composta, oltre che dalle imposte, da un prezzo (dell'energia) e una tariffa (per i servizi legati a infrastrutture).

L'Autorità si limiterà a pubblicare, all'inizio di ciascun trimestre, **le condizioni economiche** per l'erogazione del Servizio di maggior tutela (vedi punto 2), che dovranno essere applicate degli esercenti. Le nuove voci della bolletta per gli utenti "ex vincolato" saranno:

- PED = prezzo energia e dispacciamento (ex componente CCA);
- PCV = prezzo commercializzazione vendita (ex COV);
- PPE = prezzo perequazione energia;
- UC1 = perequazione vincolato

La nuova articolazione tariffaria dovrà essere recepita dagli operatori del mercato elettrico e questo potrebbe comportare, sempre come conseguenza visibile per i clienti finali, **ritardi di fatturazione almeno per i mesi di luglio ed agosto**, indipendentemente dal fornitore scelto.

I ritardi di fatturazione potrebbero interessare in misura minore anche i clienti del mercato libero perché la diversa articolazione (raggruppamento) delle componenti (A, UC...) dovrà essere recepita anche per loro, mentre i prezzi di vendita della materia prima resteranno quelli pattuiti con il fornitore di energia elettrica.

Con riferimento ai Consorziati Consenergy:

- per le utenze multiorarie (fasce) resta naturalmente invariato quanto previsto dal contratto consortile (prezzo dell'energia), ma potrebbe variare la parte di bolletta riferita alle componenti A e UC (che non sono oggetto del contratto consortile);
- per le utenze monorarie (basse tensioni) occorrerà invece una riformulazione del contratto che, essendo agganciato ad una componente del mercato vincolato ora scomparsa (CCA), dovrà essere leggermente rivisto rispetto ai primi sei mesi dell'anno. Le nuove condizioni di fornitura verranno tempestivamente comunicate. Tali modifiche non comporteranno alcun onere amministrativo per le aziende e soprattutto NESSUNA interruzione del servizio di fornitura.

## 2) Nuove modalità di erogazione del servizio

Dal 1° luglio gli utenti domestici e non domestici del mercato vincolato hanno il diritto di recedere dal contratto di fornitura (in genere con Enel) per scegliere quindi un altro fornitore.

In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio verrà comunque garantita dal distributore (in genere ENEL), anche attraverso società di vendita costituite allo scopo, sia per i clienti domestici, sia per le piccole imprese con utenze in bassa tensione. Per "piccola impresa" si intende un'azienda di qualsiasi settore merceologico con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato. **Tale servizio viene denominato servizio di maggior tutela.**

**Le piccole imprese che al 30 giugno 2007 erano servite nel mercato vincolato e non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice con effetto dal 1 luglio 2007 verranno assegnate d'ufficio al servizio di maggior tutela.** Le stesse imprese dovranno essere contattate dal distributore per autocertificare il possesso dei requisiti di piccola impresa:

- entro il 30 settembre 2007 se hanno consumi superiori a 100 MWh;
- entro il 31 dicembre 2007 se hanno consumi superiori a 30MWh;
- successivamente al 31 dicembre 2007 se hanno consumi inferiori a 30MWh.

Naturalmente le imprese potranno decidere in qualsiasi momento di spostarsi dal servizio di maggior tutela al mercato libero, ma sarà possibile anche il contrario, ovvero un'impresa del mercato libero potrà accedere al servizio di maggior tutela presentando richiesta ad uno qualsiasi degli esercenti tale servizio, il quale dovrà comunicare l'avvenuta attivazione entro 3 giorni dalla richiesta. Per il servizio di maggior tutela l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha definito CONDIZIONI ECONOMICHE. **Le imprese quindi che non sceglieranno un fornitore di energia elettrica usufruiranno del servizio di maggior tutela (solo se piccole imprese con fornitura in bassa tensione) alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità.**

Che cosa succede, invece, per le utenze non domestiche che al 30 giugno si trovavano ancora sul mercato vincolato e non rispondono ai requisiti di piccola impresa, o non sono alimentate in bassa tensione ?

Le utenze non domestiche non ammissibili al servizio di maggior tutela verranno ammesse al **servizio** denominato “**di salvaguardia**”. In tal caso l’azienda riceverà, entro tre giorni lavorativi dall’attivazione del servizio, una comunicazione da parte dell’esercente il servizio (in genere ENEL), che conterrà:

- l’informazione circa l’attivazione del servizio di salvaguardia a prezzi determinati dall’esercente previamente pubblicati e non discriminatori;
- le condizioni economiche del servizio;
- l’informazione che l’esercente la salvaguardia è l’impresa distributrice/società di vendita e che il servizio verrà successivamente assegnato con procedure concorsuali.

**Attenzione:** i prezzi di riferimento del servizio di salvaguardia non sono definiti dall’Autorità, ma dall’esercente, sulla base dei costi effettivi del servizio (ex post): ne consegue che **le condizioni economiche potrebbero essere sensibilmente peggiori rispetto a quelle praticate sul mercato libero**. E’ pertanto particolarmente importante per queste imprese, che non possono essere ammesse al regime di maggior tutela, valutare, in questa fase, la scelta di un fornitore sul mercato libero.

### 3) Nuove norme sul recesso dai contratti di fornitura

Con la delibera 144/07 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha fissato nuovi tempi e modalità di recesso nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas sia per i clienti finali che per le imprese fornitrici.

Per i clienti finali sono previsti tempi di preavviso differenti, a seconda che si eserciti il recesso per uscire dal mercato “ex vincolato” (servizio di maggior tutela o servizio di salvaguardia) o per risolvere un contratto già concluso nel libero mercato.

Nel primo caso, i clienti che escono dal mercato “ex vincolato” per la prima volta possono recedere con un preavviso di un mese.

Nel secondo caso i termini di preavviso sono così articolati:

- non superiore ad **un mese** per i clienti domestici;
- non superiore a **tre mesi** per le piccole imprese (così come sopra definite) passate al mercato libero e titolari di contratti per la fornitura di elettricità in bassa tensione o di gas (fino a 200.000 mc/anno) o di entrambi in forma congiunta (dual fuel);
- non superiore a **tre mesi** per le altre imprese in caso di contratti annuali;
- non superiore a **sei mesi** in caso di contratti pluriennali,

Resta ferma la possibilità per i contraenti di negoziare anche termini diversi.

Qualora l’utente eserciti il diritto di cambiare fornitore, sarà quest’ultimo a dover direttamente inoltrare il recesso al vecchio venditore. Nel caso invece di cessazione definitiva della fornitura l’onere della comunicazione è a carico dell’utente.

Viene confermato in **dieci giorni** il tempo per l’esercizio del diritto di ripensamento per eventuali nuovi contratti sottoscritti.

Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una proposta di contratto, il venditore deve confermare l’accettazione della stessa proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta si intende revocata.

Per i venditori è previsto un preavviso non inferiore a sei mesi, superabile solo con l'accordo delle parti e fatte salve le norme correnti nei casi di morosità. L'esercente può avvalersi del diritto di recesso solo nei confronti dei clienti del mercato libero (e quindi non per i clienti in regime di maggior tutela e in regime di salvaguardia) e manifestandolo in forma scritta.

Le nuove norme sul recesso si applicano:

- dal 1° luglio 2007 per tutti i contratti di fornitura stipulati da clienti domestici e da piccole imprese (< 50 dipendenti, < 10 milioni di fatturato annuo) connesse in bassa tensione;
- dal 1° ottobre 2007 per tutti gli altri clienti;
- dal 1° ottobre 2007 per i nuovi contratti gas, mentre per i contratti in essere in occasione del primo rinnovo e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento (giugno 2008).

Ai contratti dual fuel si applica la tempistica più favorevole all'utente.

#### **4) Informazioni e riferimenti**

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha promosso un servizio di informazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico attivato dall'Acquirente Unico

**n° verde 800.166.654**

**fax n° verde 800.185.024**

**e-mail [info@au-energia.it](mailto:info@au-energia.it)**

**Per ulteriori informazioni è a disposizione l'Area Tecnica dell'Api di Ravenna:**

- **Dott.ssa Micaela Utili:** Tel. 0544/280211; Fax 0544/270210; Email: [utili@pmi-gate.org](mailto:utili@pmi-gate.org)
- **Dott.ssa Federica Bartolini:** Tel. 0544/280211; Fax 0544/270210; Email: [bartolini@pmi-gate.org](mailto:bartolini@pmi-gate.org)

## IMPIANTI FOTOVOLTAICI

### L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IL REGIME FISCALE DEL CONTO ENERGIA

Con la Circolare 46/E del 19 luglio 2007 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito gli attesi chiarimenti su alcune questioni relative alla disciplina fiscale degli incentivi denominati "conto energia" per gli impianti fotovoltaici.

In precedenti circolari abbiamo già avuto occasione di approfondire il meccanismo del conto energia, operativo già dal 2005, ma di recente rivisto con il DM 19 febbraio 2007.

In pratica, i soggetti che installano un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore ad 1 Kw possono richiedere, presentando apposita domanda al GSE (gestore della rete elettrica) che i kw prodotti dall'impianto vengano remunerati ad una **tariffa incentivante** (ovvero superiore ai costi di mercato), che varia a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto (da un minimo di 0,36 ad un massimo di 0,49 euro/Kw) per un periodo di 20 anni. La **tariffa incentivante è riconosciuta su tutta l'energia prodotta** dall'impianto fotovoltaico su base annua (quindi anche su quella consumata nel luogo di produzione), misurata da un contatore posto all'uscita dell'impianto medesimo. Oltre alla tariffa incentivante, gli impianti con potenza superiore a 20 Kw sono tenuti a **vendere l'energia** in eccesso (cioè quella non consumata) al gestore della rete; questa energia viene ulteriormente remunerata in base alle tariffe determinate dalla delibera AEEG n. 34 del 2005, ovvero:

Energia immessa in rete per anno	Tariffa di vendita
fino a 500.000 kWh	0,095 Euro/kWh
tra 500.000 e 1.000.000 kWh	0,080 Euro/kWh
tra 1.000.000 e 2.000.000 kWh	0,070 €/kWh

Per gli impianti di potenza inferiore ai 20Kw il gestore aderisce in genere al contratto di **scambio sul posto** (immagazzinamento) con il distributore locale: in tal caso viene riconosciuta la tariffa incentivante solo in relazione all'energia elettrica prodotta e consumata in loco, mentre l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete come credito energetico e l'utente può successivamente prelevarne la medesima quantità in caso di consumi superiori alla produzione nell'arco di tre anni. Al termine dei tre anni l'eventuale credito residuo è annullato (e in tal caso sul residuo la tariffa incentivante non viene riconosciuta). Anche gli impianti di potenza inferiore ai 20Kw possono comunque optare per la vendita dell'energia.

Da calcolare ai fini della redditività dell'investimento naturalmente sono anche i risparmi conseguenti dal consumo dell'energia autoprodotta in sostituzione di quella prelevata da rete.

Tutti questi importi hanno purtroppo una rilevanza ai fini fiscali, così come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate dello scorso luglio. Di seguito sintetizziamo il contenuto del documento.

## **Disciplina IVA sull'acquisto e realizzazione dell'impianto**

L'aliquota applicabile all'acquisto e alla realizzazione dell'impianto è quella agevolata del 10% ed è detraibile se l'utilizzo dell'impianto avviene nell'esercizio di impresa, arte o professione. Se l'impianto invece è parzialmente utilizzato a fini privati non è ammessa la detrazione per la quota imputabile a tali utilizzi. Ai fini della detrazione è irrilevante che l'impianto benefici o non benefici della tariffa incentivante del Conto energia.

## **Tariffa incentivante**

Secondo l'Agenzia, la tariffa incentivante si configura come contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di controprestazione. Come tale è *escluso dal campo di applicazione dell'IVA*, anche se il soggetto beneficiario è un'impresa. E' però soggetto alla **ritenuta di acconto del 4%** (articolo 28, secondo comma del DPR 600/1973), che il soggetto erogatore, GSE SPA dovrà trattenere all'atto della liquidazione della tariffa ad imprese o enti commerciali, mentre la ritenuta non andrà effettuata nei confronti dei soggetti che non svolgono attività commerciale o di impresa, né per artisti e professionisti. Più in generale, la tariffa incentivante assume rilevanza ai fini delle imposte dirette (anche IRAP) solo nel caso in cui l'impianto fotovoltaico si possa considerare utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa. In tale ipotesi, quale contributo in conto esercizio concesso a soggetto imprenditore, la tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto. Se invece l'impianto è utilizzato ai soli fini privati (anche ad esempio da un condominio), secondo le Entrate la tariffa non è configurabile come reddito e non ha quindi rilevanza ai fini delle imposte dirette.

## **Tariffe di vendita**

Anche nel caso delle tariffe di vendita l'Agenzia delle entrate opera una netta distinzione tra privati e enti non commerciali ed attività di impresa o professione.

Per gli impianti **ad uso di privati o enti non commerciali** che usufruiscono del regime di scambio sul posto (regime utilizzabile soltanto dagli impianti con potenza inferiore a 20 Kw) non ci sono voci di rilevanza tributaria: infatti la tariffa incentivante percepita non assume alcuna rilevanza ai fini dell'IVA e delle imposte dirette.

Se invece il privato e l'ente non commerciale **vendono l'energia in esubero**, i proventi rilevano fiscalmente come redditi diversi ai fini delle imposte dirette. Il costo dell'impianto e la relativa IVA non sono detraibili. I proventi non sono a loro volta assoggettati all'IVA.

Se l'impianto, è a servizio di attività commerciale o di impresa, i proventi derivanti dalla vendita di energia al gestore della rete sono rilevanti ai fini delle imposte dirette come reddito di impresa e anche ai fini IVA. L'impianto fotovoltaico utilizzato costituisce bene strumentale e di conseguenza sono deducibili, oltre naturalmente all'IVA, anche le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione nella misura del 9%. I lavoratori autonomi potranno ammortizzare l'impianto soltanto nella misura del 50% (uso promiscuo).

Sempre in ambito fiscale, si ricorda che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 Kw sono assoggettati a **licenza da parte dell'Ufficio tecnico di finanza**, nonché al pagamento di un diritto annuale e a comunicazione annuale circa i quantitativi di energia elettrica prodotti.

Invece, con Dlgs 26/2007, l'energia elettrica prodotta e consumata anche in luoghi diversi dalle abitazioni da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza anche superiore ai 20 Kw è stata **esentata dal pagamento dell'accisa**. L'accisa sarebbe quindi dovuta, eventualmente, soltanto per l'energia non consumata e venduta al Gestore.

## ENERGIA

### RIVISTA LA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI

Dallo scorso 1° giugno è in vigore il disposto del Decreto Legislativo 26/2007 di attuazione della direttiva 2003/96 che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Si tratta di una norma di carattere prevalentemente fiscale, che va a modificare significativamente il Dlgs 504/95, meglio noto come Testo Unico sulle Accise (TUA), ma che ha un impatto di rilievo su diversi aspetti del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale. E' proprio questi aspetti che intendiamo di seguito approfondire.

#### **1. Inclusione di nuove categorie di fonti energetiche**

Tra le principali novità vi è l'ampliamento del campo di applicazione dell'accisa, con la sostituzione della categoria degli "oli minerali" con quella ben più estesa costituita dai "prodotti energetici" (tra cui rientra anche l'elettricità). Lo scopo della norma è quello di assicurare il buon funzionamento del mercato interno estendendo la tassazione armonizzata ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali e di fissare livelli minimi comunitari di imposizione più appropriati.

Nella categoria dei prodotti energetici **sottoposti ad accisa o soggetti a vigilanza fiscale** (licenza, deposito fiscale, registro, etc,,,) vengono inseriti: gli oli e i grassi vegetali e animali, l'alcol metilico, il carbone, la lignite, il coke, **lo stirene** ed altri idrocarburi aciclici e il gas naturale, termine che va a sostituire la denominazione precedente di gas metano. Naturalmente, per molti di questi prodotti l'assoggettamento al tributo e al regime di vigilanza fiscale è condizionato alla destinazione per usi di carburazione e combustione e non tout cour.

L'Agenzia delle dogane, ufficio competente per le questioni in materia di accisa (oltre allo storico UTF, che dovrebbe nel tempo essere assorbito) ha ad oggi emanato due circolari nell'intento di dettare alcune disposizioni di applicazione del nuovo Decreto: la prima, **circolare 17/d del 28 maggio 2007**, fornisce indicazioni per l'assoggettamento ad accisa e per l'avviamento del regime di deposito fiscale per le nuove categorie di prodotti; la seconda, datata 24 luglio 2007 prot. 4436 ed emanata a precisazione di quanto affermato nella prima chiarisce che:

- per lo **stirene non** destinato a carburazione e combustione si applica un regime di vigilanza semplificato, ovvero limitato al solo obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e alla denuncia di fabbrica;
- gli oli e i grassi animali e vegetali, se non destinati ad uso energetico, non hanno rilevanza ai fini della vigilanza fiscale.

Nella medesima circolare l'Agenzia delle dogane afferma che sono in corso approfondimenti per altri prodotti energetici al fine di sottoporli a semplificazioni procedurali.

## **2. Esclusione di alcune attività industriali**

L'art. 1 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 2/2/2007 n. 26 prevede che i prodotti energetici utilizzati:

- per riduzione chimica;
- nei processi elettrolitici, metallurgici (siderurgia, fabbricazione tubi, fonderie, attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio, produzione di metalli di base non ferrosi – rubrica ATECO DJ27);
- nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi " di cui al regolamento CEE n. 3037/90

**non** sono più sottoposti ad accisa a partire dal 1° giugno 2007.

**Tra i prodotti energetici rientra anche, come sopra specificato, il gas naturale utilizzato ad uso produttivo, con conseguente esclusione anche dal pagamento dell'addizionale regionale. L'elenco delle attività che hanno diritto a richiedere l'esclusione è il seguente:**

### **SEZIONE "DI"**

#### **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

#### **26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

##### **26.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO**

###### **26.11 Fabbricazione di vetro piano**

26.11.0 Fabbricazione di vetro piano

###### **26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano**

26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

###### **26.13 Fabbricazione di vetro cavo**

26.13.0 Fabbricazione di vetro cavo

###### **26.14 Fabbricazione di fibre di vetro**

26.14.0 Fabbricazione di fibre di vetro

###### **26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo**

26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo

26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio

26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori

##### **26.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI NON REFRATTARI, NON DESTINATI ALL'EDILIZIA E DI PRODOTTI CERAMICI REFRATTARI**

###### **26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali**

26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

###### **26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica**

26.22.0 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

###### **26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica**

26.23.0 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

###### **26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale**

26.24.0 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

###### **26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici**

26.25.0 Fabbricazione di altri prodotti ceramici

###### **26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari**

26.26.0 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

##### **26.3 FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**

###### **26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti**

26.30.0 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

#### **26.4 FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA**

##### **26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta**

26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

#### **26.5 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE, GESSO**

##### **26.51 Produzione di cemento**

26.51.0 Produzione di cemento

##### **26.52 Produzione di calce**

26.52.0 Produzione di calce

##### **26.53 Produzione di gesso**

26.53.0 Produzione di gesso

#### **26.6 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO O GESSO**

##### **26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia**

26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

##### **26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia**

26.62.0 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

##### **26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso**

26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

##### **26.64 Produzione di malta**

26.64.0 Produzione di malta

##### **26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento**

26.65.0 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

##### **26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento**

26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

#### **26.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE ORNAMENTALI E PER L'EDILIZIA**

##### **26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia**

26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

#### **26.8 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI**

##### **26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi**

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

26.81.0 Fabbricazione di prodotti abrasivi

##### **26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi**

26.82.0 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

Per gli stessi impieghi, **si esclude anche il pagamento delle accise sull'energia elettrica e su oli combustibili.**

La già menzionata circolare applicativa n. 17/D del 28/5/2007 al capitolo 11, prevede che il soggetto obbligato debba produrre apposita istanza all'UTF o all'Agenzia delle dogane e che il riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione potrà essere accordato solo previa verifica da parte di detti uffici.

La circolare 24 luglio 2007 prot. 4436 stabilisce invece la procedura per l'esclusione dalla tassazione del gas. L'istanza di esclusione andrà in questo caso avanzata al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale, fornendo la necessaria documentazione. Il soggetto quindi esaminerà la domanda e ne trasmetterà copia agli uffici delle dogane territorialmente competenti, che le trasmetteranno a loro volta alle Direzioni regionali e all'Area Centrale a fini di monitoraggio. Gli uffici doganali potranno, sulla base delle domande pervenute, avviare attività di verifica.

***Si precisa che l'esclusione riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo produttivo o per un apporto immediato al processo. Si ritiene pertanto che l'esclusione non potrà essere totale (ovvero sull'intera energia***

***elettrica o gas consumati...)* ma necessariamente solo parziale in quanto occorrerà stornare l'energia impiegata nelle attività collaterali dello stabilimento (es: illuminazione, o riscaldamento...)**

### **3. Altre esclusioni ed esenzioni**

A seguito della riscrittura dell'art. 52 del TUA viene ridisegnato l'oggetto dell'imposizione. Risultano così favorite, rispetto alla precedente versione della norma, le imprese che producono beni a intenso consumo energetico (ovvero con prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, il costo dell'energia elettrica incida per oltre il 50%) e quelle che producono energie rinnovabili (es: impianti fotovoltaici), per cui sono previste esclusioni ed esenzioni.

Fra le esenzioni che scompaiono si segnala l'elettricità destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti, oppure quella utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni o di enti, o da tali soggetti usata per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso.

Risulta rimossa anche l'esenzione per l'energia impiegata da parte della Rai per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmettenti, e ancora quella sfruttata in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti. Infine, niente più esenzione per l'aerazione delle gallerie autostradali, per l'energia fornita ai comandi militari e per quella impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici.

È stato invece esteso l'ambito di non tassazione dell'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW. A questa ipotesi si è affiancata l'esenzione dell'elettricità prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, se però consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (e quindi, sembrerebbe che quella reimmessa in rete dagli autoproduttori sia effettivamente ancora soggetta). ***Resta invece comunque l'obbligo di denuncia inizio attività all'UTF (con versamento del diritto annuale e dichiarazione dei consumi) per gli impianti di produzione di energia elettrica (anche per autoproduzione) prodotta da fonti rinnovabili (es: eolico, fotovoltaico...) di potenza superiore a 20 Kw.***

Si estendono le esenzioni che riguardano l'elettricità utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri che è divenuta ipotesi esente tout court, e non più riservata alle sole Ferrovie dello Stato, alla stregua di quella impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano, privilegio prima spettante solo alle reti gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione.

### **4. Modifiche alle imposte sul gas**

Dal 1 gennaio 2008 cambierà, in base a quanto disposto dal Dlgs 26/2007, la struttura impositiva del gas naturale per combustione per usi civili, attualmente basata sulla destinazione d'uso del prodotto e correlata al sistema tariffario articolato per tipologie di usi di cui al provvedimento CIPE n. 37 del 26 giugno 1986.

Tale modifica si è resa necessaria perché l'AEEG ha delineato un nuovo sistema tariffario articolato per quattro fasce di consumo:

- prima fascia – consumi fino a 120 mc/anno (importo tassazione 0,044 €/mc);
- seconda fascia – consumi da 121 a 480 mc/anno (importo tassazione 0,175 €/mc);
- terza fascia – consumi compresi tra 481 e 1560 mc/anno (importo tassazione 0,170 €/mc);
- quarta fascia – consumi superiori a 1560 mc/anno (importo tassazione 0,186 €/mc).

Dette aliquote sono fortemente ridotte per il Mezzogiorno.

### **5. Modifiche alle imposte sull'energia elettrica**

L'art. 5 del Dlgs 26/2007 riscrive le disposizioni sull'addizionale comunale e provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, non apportando altre variazioni sostanziali in relazione alle modalità di applicazione e versamento del tributo.

Si riportano di seguito le nuove aliquote:

#### **Accisa :**

per applicazioni nelle abitazioni: 0,004700 €/Kw;

per applicazioni in luoghi diversi dalle abitazioni: 0,00310 €/Kw;

#### **Addizionale comunale:**

per usi effettuati nelle abitazioni di residenza: 18,59 euro per 1000 Kw;

per usi effettuati nelle seconde case: 20,40 euro per 1000 Kw;

#### **Addizionale provinciale:**

per usi effettuati in luoghi diversi dalle abitazioni (utenze non domestiche): 9,30 euro per 1000 kw fino a 200.000 Kw di consumo al mese. Le Province hanno facoltà di aumentare l'importo dell'addizionale fino a 11,40 euro per 1000 Kw.

## ANDAMENTO INDICE ITEC™ GENNAIO - AGOSTO 2007

Per consentire ai Consorziati con utenza multioraria di monitorare puntualmente l'andamento del contratto riportiamo di seguito l'andamento dell'indice nei mesi da gennaio ad agosto ed i relativi prezzi che dovranno essere applicati in fattura dal fornitore Hera Comm. Anche se l'indice è in ripresa si rileva che i prezzi sono ancora inferiori a quelli definiti "di base" nel contratto 2007.

	ITEC™	Variazione Rispetto Itec0	Prezzo F1 (€/MWh)	Prezzo F2 (€/MWh)	Prezzo F3 (€/MWh)
Gennaio	46,17	- 2,39	99,31	65,61	41,61
Febbraio	44,55	- 4,01	97,69	63,99	39,99
Marzo	42,91	- 5,65	96,05	62,35	38,35
Aprile	43,14	- 5,42	96,28	62,58	38,58
Maggio	43,57	- 4,99	96,71	63,01	39,01
Giugno	44,34	- 4,22	97,48	63,78	39,78
Luglio	45,66	- 2,90	98,80	65,10	41,10
Agosto	47,71	- 0,85	100,85	67,15	43,15

I dati sono tratti dal sito [www.ref-online.it](http://www.ref-online.it)

L'Indice Itec™ è elaborato da REF e Morgan Stanley